

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
“ASSOCIAZIONE IGI INTERNATIONAL GEMOLOGICAL INSTITUTE ITALY”

TITOLO I

DENOMINAZIONE, STRUTTURA, SEDE, DURATA, OGGETTO

Articolo 1 – Denominazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione italiana e degli art. 36, 37 e 38 del codice civile è costituita un'associazione a carattere autonoma, libera, apolitica, aconfessionale e senza fine di lucro, che assume la denominazione di “ASSOCIAZIONE IGI INTERNATIONAL GEMOLOGICAL INSTITUTE ITALY” o in forma abbreviata

L'associazione può aderire soltanto a quegli organismi nazionali ed internazionali che abbiano le medesime caratteristiche o perseguano scopi analoghi o complementari.

Articolo 2 – Struttura

L'associazione ha carattere nazionale ed associa iscritti sul territorio italiano, nonché cittadini comunitari o extracomunitari, comunque residenti in Italia. L'associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed ai criteri di trasparenza amministrativa.

L'associazione non ha scopo di lucro, pertanto, durante la sua vita non potrà distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi e riserve, capitali od altre risorse di alcun genere.

Articolo 3 – Sede

L'associazione ha sede in Roma (00195), Viale Giuseppe Mazzini n°142 presso lo Studio Associato Leonardo Iemma; Con delibera del Consiglio Direttivo, la sede dell'associazione potrà essere fissata presso il domicilio del presidente pro-tempore;

Articolo 4 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

La stessa potrà essere sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea degli associati da adottarsi con voto favorevole della maggioranza del 51% (cinquantuno percento) espressa dai due terzi degli aventi diritto al voto, in prima convocazione e con voto favorevole della maggioranza del 51% (cinquantuno percento), dei presenti all'assemblea in seconda convocazione.

Articolo 5 – Oggetto

L'ASSOCIAZIONE (già "Associazione Didattica Gemmologica" per atto dott. Edmondo Maria Capecelatro Notaio in Roma di cui al rep. n°81.179 racc. n°25.392 del 10.04.2013 nata dalla trasformazione della società Didattica Gemmologica S.n.c. di Luigi Costantini e Claudio Russo codice fiscale 07397111001) opera dal febbraio del 2003 ininterrottamente nel settore della didattica gemmologica. Tale requisito le consente di procedere all'affiliazione all'E.E.F.G. (Federation for European Education in Gemology;

Inoltre, L'Associazione come sopra meglio identificata, dichiara di svolgere un piano di studi nelle discipline gemmologiche, dal diamante alle gemme di colore, alle perle ed affini, con un monte ore, non inferiore ad ottocento, ripartite nelle attività di studio teorico e pratico in conformità con quanto previsto dal "Programma Esteso" e idoneo al conseguimento del'Accredited Gemologist A.G.I.G.I. Diplom;

L'Associazione in conformità con i principi ha i seguenti scopi e le seguenti funzioni:

- a) assumere, promuovere, valorizzare e realizzare tutte quelle iniziative sia a carattere nazionale, sia internazionale, in campo legislativo, tecnico, culturale, scientifico ed amministrativo, che interessano il settore della gemmologia;*
- b) promuovere e diffondere la conoscenza in campo gemmologico affiliandosi o stringendo accordi con Enti di formazione riconosciuti sia a livello nazionale, sia internazionale, Università, altri Enti pubblici e privati con finalità simili o convergenti.*

In seguito a questi accordi sovrintendere ed orientare le attività di formazione svolte in Italia uniformando gli standard qualitativi, le tecniche e le metodiche di insegnamento volte allo svolgimento dei corsi secondo procedure univoche, tese a garantire lo stesso livello, qualità e preparazione degli studenti che intendono accedere ai corsi e conseguire a titoli ed esami;

Attualmente l'associazione ha in corso un accordo-convenzione con l'INTERNATIONAL GEMOLOGICAL INSTITUTE di Anversa (B), per brevità d'ora in poi IGI di Anversa), Ente riconosciuto a livello internazionale per la certificazione dei corsi di gemmologia.

In ottemperanza alla convenzione in essere con l' IGI di Anversa dal 03.12.2012 l'associazione potrà:

- 1. definire standard qualitativi dei corsi di insegnamento stabilendo il programma di ciascuna tipologia di corso, in accordo con i livelli qualitativi stabiliti dell'I.G.I. di Anversa;*
- 2. definire il livello minimo di competenza dei docenti;*
- 3. definire regole di uniformità circa la metodologia didattica da attuare nei corsi di insegnamento realizzati dalle aziende associate;*

4. *stabilire l'uniformità della modulistica in uso nei corsi di insegnamento realizzati dalle aziende associate, sia per quanto riguarda le esercitazioni pratiche che gli esami pratici o teorici;*
 5. *stabilire l'uniformità dei testi di insegnamento e di altri mezzi di supporto cartaceo o informatico in dotazione dei corsisti;*
 6. *definire una uniformità o equipollenza dei mezzi didattici, anche multimediali, di supporto all'insegnamento;*
 7. *uniformare i tempi e la durata dei corsi, dei programmi e della tempistica dedicata ai singoli argomenti in programma per ciascun corso, nonché della frequenza in aula;*
 8. *definire l'uniformità di valutazione e standardizzazione dei risultati in sede di esame;*
 9. *definire l'uniformità dei prezzi praticati per i corsi ed esami svolti dalle aziende associate e patrocinate dall'IGI di Anversa;*
 10. *stabilire l'uniformità della tipologia di strumentazione adottata nei corsi al fine di garantire, per livello qualitativo, risultati coerenti ed in linea con lo standard dei corsi richiesto;*
 11. *definire, coordinare ed attuare direttamente per le aziende associate azioni pubblicitarie e strategie di marketing comuni ed uniformi (materiale pubblicitario, portale web, spazi su riviste di settore, presentazioni, notiziari telematici e non e quant'altro simile).*
- c) *Al fine di perfezionare il raggiungimento degli scopi sociali e garantire il rispetto degli accordi scaturenti dalla citata convenzione, l'associazione provvederà a:*
1. *rappresentare e tutelare, nei limiti dello statuto, le imprese associate nei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni economiche, culturali, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società in campo nazionale, comunitario ed internazionale;*
 2. *promuovere per le aziende associate i corsi di formazione professionale specifici per la qualificazione del settore;*
 3. *promuovere la certificazione di qualità, sicurezza e ambiente per le aziende associate, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture o consorzi;*
 4. *sviluppare rapporti con altri organismi o associazioni di categoria italiane e straniere, anche a livello partecipativo;*
 5. *promuovere accordi con organismi nazionali, internazionali, con Enti pubblici e privati, con organizzazioni ed associazioni interessate alla gemmologia.*
 6. *promuovere forme di propaganda e pubblicità collettiva, nonché iniziative cooperativistiche*

ed economiche nell'interesse degli associati, anche con la partecipazione in Enti ed organizzazioni pubbliche e private all'uopo costituite o da costituirsi;

- 7. promuovere attività di natura imprenditoriale o partecipare ad esse, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi;*
- 8. organizzare e promuovere seminari, studi, ricerche, convegni, conferenze, corsi didattici e informativi, dibattiti e manifestazioni, fiere e rassegne del settore;*
- 9. favorire, organizzare e facilitare la partecipazione delle aziende associate a fiere, mostre e convegni;*
- 10. esercitare attività divulgativa a mezzo stampa o a mezzo internet con la redazione di opuscoli illustrativi, stampati scientifici, bollettini e resoconti di dibattiti e congressi;*
- 11. costituire comitati tecnici interni per lo studio e la formulazione di norme e regolamenti che interessano le aziende associate;*
- 12. istituire commissioni interne per la verifica ed il controllo sulla rispondenza alle direttive impartite dell'attività esercitata dalle aziende associate;*
- 13. collaborare con la pubblica amministrazione in ordine a progetti di legge e regolamenti riguardanti i settori di interesse dell'associazione.*
- 14. istituire e tenere aggiornato e pubblicare un Albo/ Elenco dei partecipanti ai corsi di formazione e di aggiornamento, svolti in Italia, che vengono realizzati sotto il controllo didattico diretto e indiretto dall'Associazione.*
- 15. richiedere finanziamenti e contributi pubblici e privati per finanziare le attività previste nel presente oggetto.*

L'associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento degli scopi associativi previsti nello statuto.

TITOLO 2° I SOCI EFFETTIVI

Articolo 6

La categoria dei soci effettivi si suddivide in:

a) Soci effettivi

Sono i soci fondatori alla data di approvazione dello Statuto del 10.04.2013 i soci ordinari successivamente ammessi con le prescritte modalità.

b) Soci effettivi onorari

Sono eminenti personalità – anche se non soci – proclamati tali dall'Assemblea dei soci, su proposta del C.D. con il voto favorevole del 75% dei votanti.

Tale categoria nel complesso non potrà superare il 20 per cento dei soci effettivi.

Decadono dallo status di soci effettivi coloro che risultano colpiti da condanna penale per delitto doloso o condannati per reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza passata in

giudicato, mentre restano sospesi coloro che per gli stessi reati, hanno subito una condanna con sentenza di 1° grado.

TITOLO 3° IL FONDO COMUNE

Articolo 7

Costituiscono il fondo comune dell'Associazione i contributi dei soci effettivi, i beni acquisiti con questi contributi, nonché i beni pervenuti e che perverranno all'associazione per atti di liberalità. Eventuali avanzi di gestione derivanti dall'attività dell'associazione saranno reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attività prevista nell'oggetto e non possono essere in nessun caso, neppure in forma indiretta, distribuiti fra i soci effettivi.

I soci effettivi non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di cessazione dalla qualità di socio effettivo per qualsiasi motivo.

Il fondo comune rappresenta l'unico elemento di garanzia nei confronti del quale i terzi possono far valere il proprio diritto di credito.

TITOLO 4° DIRITTI E DOVERI DEI SOCI EFFETTIVI

Articolo 8

I soci effettivi hanno il pieno godimento di tutti i diritti sociali ed in particolare il diritto:

- a) a eleggere tutti gli organi sociali;*
- b) a frequentare i luoghi ove vengono svolte le attività dell'associazione;*
- c) a partecipare alle manifestazioni di ogni genere organizzate dall'associazione;*
- d) ad avere la tessera sociale;*
- e) a godere di tutti i benefici comunque fissati dall'associazione in favore dei propri iscritti;*
- f) a presentare per iscritto al C. D. proposte e reclami;*
- g) ad essere eletti alle cariche sociali, secondo le norme previste dal presente statuto.*

Articolo 9

Tutti i soci effettivi hanno il dovere:

- a) di mantenere in ogni luogo ed occasione un comportamento corretto e dignitoso dal punto di vista sociale;*
- b) di osservare le norme dello statuto, dei regolamenti ed in genere ogni provvedimento o deliberazione presi dai competenti organi dell'Associazione;*
- c) di non contrastare l'attività dell'associazione e di comportarsi correttamente nei confronti di esso e dei singoli soci;*
- d) di pagare la tasse di ammissione;*
- e) di pagare i contributi ordinari e straordinari fissati da deliberazioni degli organi sociali;*
- f) di onorare tempestivamente tutte le obbligazioni assunte nell'ambito delle varie attività sociali;*
- g) di comunicare i cambiamenti di domicilio nei trenta giorni.*

Articolo 10

Tutti i richiedenti, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, assumono l'obbligo di osservare le norme dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 11

Il socio effettivo, che si è regolarmente dimesso, può presentare domanda di riammissione con la procedura stabilita per le nuove ammissioni, sussistendone i requisiti, ed è tenuto al versamento della differenza tra la quota di ammissione vigente al momento della riammissione e quella in precedenza già pagata. I soci effettivi riammessi rientrano nello status cui appartenevano prima delle dimissioni, decorrendo l'anzianità dal giorno della riammissione.

Articolo 12

Sono esentati dal pagamento delle quote ordinarie e straordinarie: i soci effettivi onorari.

Articolo 13

Il socio effettivo che promuova nei confronti dell'associazione una vertenza, penale, civile o amministrativa o assuma contro l'associazione qualsiasi patrocinio di tali vertenze decade dalla qualità di socio effettivo. La decadenza è dichiarata dal C.D. Il socio effettivo dichiarato decaduto non può essere più riammesso.

Articolo 14

Gli ammessi tra i soci effettivi assumono l'obbligo del versamento della tassa di ammissione, annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci effettivi, vigente all'atto dell'ammissione, e delle quote sociali fino al 31 dicembre dell'anno in corso e per gli anni successivi.

Articolo 15

Il socio effettivo, che lascia trascorrere sessanta giorni senza pagare i contributi ordinari e straordinari, i danni causati ed i costi dei servizi goduti verrà invitato a porsi in regola dal C.D. con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale invito comporta la sospensione del diritto di frequenza a partire dal quindicesimo giorno dalla ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorsi ulteriori quindici giorni l'interessato sarà dichiarato moroso e ne riceverà comunicazione a mezzo lettera raccomandata. Trascorso inutilmente un mese dalla dichiarazione di morosità, potrà essere radiato con provvedimento del C.D. La eliminazione della mora non comporta la riammissione allo status di provenienza.

Articolo 16

In caso di aumento delle quote annuali o di imposizione di contributi straordinari, il socio effettivo, avrà facoltà di dimettersi entro sessanta giorni dalla affissione nell'albo sociale della delibera e relativa comunicazione e non potranno più essere ammessi.

Articolo 17

Il socio effettivo che intende dimettersi è tenuto a darne comunicazione al C.D. con lettera raccomandata. Nel caso che il C.D. respinga le dimissioni l'interessato, nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione, deve dichiarare se intende ritirare o mantenere le dimissioni. In mancanza le dimissioni si intendono mantenute ed accettate.

Articolo 18

Tutte le domande di ammissione possono, se ritirate, archiviate o respinte, essere ripresentate solo per una volta e sempre che sia trascorso un anno.

TITOLO 5°

SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ARTICOLO 19

Le sanzioni previste per il socio effettivo, che violino le norme di comportamento sociale sono:

- a) il richiamo verbale o scritto;*
- b) la sospensione dall'associazione per un periodo di sei mesi;*
- c) la radiazione;*
- d) la espulsione;*
- e) la decadenza.*

Copia dei provvedimenti comminanti sanzioni è inserita nel fascicolo personale dell'interessato.

Articolo 20

Il richiamo verbale o scritto, la radiazione prevista per le inadempienze dagli obblighi di natura finanziaria e la decadenza sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il provvedimento è affisso all'albo sociale. Tutte le altre sanzioni sono deliberate dal Collegio dei Probiviri che è tenuto ad intervenire, autonomamente o su segnalazione del C.D., per i casi di particolare gravità non ricadenti nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo e liberamente gradua, con coscienza e prudenza, le eventuali sanzioni.

Articolo 21

Il Collegio dei Probiviri, appena venuto a conoscenza, anche su segnalazione del Consiglio, di fatti passibili di sanzioni, anche di carattere amministrativo, apre procedimento disciplinare, dandone immediata comunicazione al C.D., contestando per iscritto al socio effettivo i fatti addebitati e le norme violate, con invito a comparire innanzi a sé per esporre le proprie ragioni. Salvo i casi di eccezionale urgenza e gravità, nei quali il Collegio o il Consiglio possono, contemporaneamente alla contestazione scritta, procedere alla sospensione cautelativa del socio effettivo dalla frequenza, nessuna sanzione può essere comminata senza l' audizione dell'interessato.

La mancata comparizione di questi consente al Collegio la emissione di ogni provvedimento a meno che essa non sia dovuta ad un legittimo impedimento.

Il Collegio, ai fini di accertare i fatti, ha facoltà di esaminare tutti gli atti e documenti ad esso pervenuti, di ottenere copia di essi, di sentire testimoni e di assumere tutti i mezzi istruttori che le circostanze impongono.

Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente del Collegio.

Articolo 22

Le decisioni del Collegio, redatte per iscritto e sottoscritte da tutti i partecipanti ad esse, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle che comminano la espulsione, per le quali è richiesto il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti. Il Collegio può disporre che le decisioni siano affisse nell'albo sociale. Le decisioni sono immediatamente esecutive.

Articolo 23

Il socio effettivo, che è stato sottoposto a procedimento disciplinare dal Collegio dei Probiviri, ha diritto ad ottenere copia integrale di tutti gli atti del procedimento e della decisione. Avverso questa, il socio effettivo può produrre reclamo, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, con lettera raccomandata da indirizzarsi al Presidente del Collegio stesso, il quale può invitare il socio a fornire nuovi e circostanziati elementi che consentano nel termine di 30 giorni di riemettere un nuovo giudizio. Tale decisione è inappellabile.

TITOLO 6° ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 24

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci effettivi;*
- b) il Consiglio Direttivo;*
- d) il Collegio dei Probiviri;*
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.*

a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI EFFETTIVI

Articolo 25

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione;

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse possono deliberare solo sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente nominato dall'Assemblea o dal socio più anziano.

Alle Assemblee partecipano tutti i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio effettivo ha diritto ad un voto.

Articolo 26

L'Assemblea ordinaria dei soci effettivi è convocata dal Presidente dell'Associazione:

a) per l'esame della relazione morale, finanziaria e dei bilanci consuntivo e preventivo presentati dal C.D.;

b) per la determinazione della tassa per l'ammissione a socio effettivo. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno per l'esame e l'approvazione del bilancio al 31/12 dell'esercizio precedente. L'Assemblea ordinaria si riunisce, anche, almeno una volta all'anno per l'esame della situazione generale e finanziaria.

L'Assemblea ordinaria, infine, ogni quadriennio, e sempre nel termine di 120 giorni (o 180 nei casi di particolari esigenze) dalla chiusura dell'esercizio finanziario, è convocata inoltre per eleggere:

- a) il Consiglio Direttivo;*
- b) il Presidente dell'Assemblea;*
- c) il Collegio dei Probiviri;*
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti*

Il Presidente dell'Associazione, entro trenta giorni, darà comunicazione mediante affissione in bacheca dell'incarico assegnato a ciascun Consigliere e convocherà l'Assemblea in caso di variazione del programma e del bilancio preventivo precedentemente approvato.

Articolo 27

Le Assemblee straordinarie sono convocate dal Presidente dell'Associazione o su richiesta scritta della maggioranza del C.D., del Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno il venti per cento dei soci effettivi:

- a) per l'esame di questioni che presentano carattere urgente ed eccezionale;*
- b) per apportare modifiche allo statuto, proposte dal C.D. o dal 20% dei soci effettivi;*
- c) per deliberare sullo scioglimento della associazione o sulla nomina di uno o più commissari straordinari in sostituzione del C.D.;*

L'Assemblea avrà luogo entro quindici giorni dalla richiesta ad eccezione di quella relativa a modifiche dello statuto, che si terrà nei sessanta giorni dalla richiesta. Le proposte di modifiche dello statuto saranno affisse, a cura della segreteria dell'Assemblea, per venti giorni nell'Albo sociale. Ogni socio effettivo potrà presentare entro detto termine eventuali emendamenti alle proposte modifiche che verranno affissi nell'Albo sociale. L'Assemblea delibererà nella seduta convocata dal Presidente solo sulle proposte e gli emendamenti come sopra presentati.

Articolo 28

Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della metà dei soci effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le Assemblee straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà dei soci effettivi, in seconda convocazione con almeno un quinto dei soci effettivi. Fanno eccezione le Assemblee straordinarie convocate per deliberare su modifiche dello statuto, sullo scioglimento della associazione e sulla nomina di commissari straordinari per le quali, in prima convocazione, è necessaria la presenza dei quattro quinti dei soci effettivi e, in seconda convocazione, di un terzo dei soci effettivi per le modifiche dello statuto e dei due terzi dei soci effettivi per lo scioglimento della associazione e per la nomina di commissari straordinari.

Le presenze innanzi indicate sono richieste anche per la validità delle relative deliberazioni.

Tutte le Assemblee deliberano a maggioranza assoluta ad eccezione delle straordinarie per le quali è richiesto il voto favorevole del sessantacinque per cento dei presenti.

Il voto è personale ed è espresso in forma segreta in tutte le votazioni relative alle elezioni di cariche sociali, alla ammissione dei soci effettivi, a questioni in cui i soci sono personalmente esposti, e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da un terzo dei presenti alla riunione.

Le Assemblee per esigenze logistiche potranno tenersi anche fuori dalla Sede Sociale. Per questo motivo le assemblee ordinarie potranno svolgersi anche mediante consultazione scritta o in videoconferenza od attraverso altri strumenti di carattere informatico e digitale, tuttavia, il voto dovrà avvenire espresso in forma scritta ed allegato al verbale, che comunque dovrà essere riprodotto e riportato nel Registro dei verbali delle decisioni dei Soci dell'Associazione.

E' prevista la possibilità da parte dei soci effettivi di farsi rappresentare in assemblea, mediante delega in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio non potrà rappresentare in assemblea più di quattro soci oltre che se stesso;

Articolo 29

Le Assemblee sono convocate con avviso raccomandato, o – previa autorizzazione del socio – anche con fax o e-mail (posta certificata), da inviarsi a tutti i soci effettivi nei loro domicili dichiarati almeno otto giorni prima della seduta ed affisso nell'Albo sociale, presso la sede dell'associazione;

L'avviso deve contenere il giorno e l'ora della prima e seconda convocazione – tra le quali vi sarà un intervallo di almeno 24 ore – ed una specifica indicazione degli argomenti da discutere.

Di ogni riunione viene redatto a cura del Segretario dell'Assemblea verbale sottoscritto dal Presidente e di esso verrà data lettura per l'approvazione al termine della riunione o nella prima successiva.

Articolo 30

Il Presidente dell'Associazione convoca la stessa nei casi previsti dall'art. 26, regola l'andamento delle riunioni, fissa l'ordine ed i tempi dei vari interventi, risolve i contrasti di interpretazione delle norme procedurali. Per lo spoglio ed il computo dei voti e la disciplina nell'aula può farsi coadiuvare da due scrutatori fra i soci effettivi,

da lui scelti volta per volta.

Al fine di ottenere un corretto svolgimento delle riunioni il Presidente ha facoltà :

- a) di invitare l'oratore ad attenersi all'argomento ed a concludere l'intervento;*
- b) di infliggere richiami;*
- c) di togliere la parola;*
- d) di allontanare dall'aula;*

b) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 31

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre, cinque o sette membri, che restano in carica per quattro anni, il C.D. al proprio interno elegge a maggioranza il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario che svolge funzioni di tesoriere;

Articolo 32

Gli incarichi ai componenti del C.D. sono assegnati dal Presidente.

Nel corso del mandato il C.D. ha facoltà di mutare le assegnazioni.

Articolo 33

Le dimissioni del Presidente del C.D. comportano lo scioglimento dell'intero Consiglio. Esse, se presentate nel corso del quadriennio, e superati due anni e un giorno, fanno ritenere compiuto il quadriennio stesso.

Le dimissioni del Presidente del C.D. sono rassegnate nelle mani del Consigliere più anziano che diventa Presidente dell'Assemblea pro-tempore provvede a comunicare entro quindici giorni la data di convocazione dell'assemblea dei soci effettivi per i provvedimenti consequenziali, data che non potrà superare i trenta giorni dalla data delle dimissioni.

Le dimissioni del Vice Presidente o di uno o più componenti del Consiglio Direttivo sono rassegnate nelle mani del Presidente del C.D. che provvede a convocare entro 60 giorni l'Assemblea per l'elezione del Vice Presidente o dei consiglieri da sostituire.

Non è consentito il cumulo degli incarichi.

Le dimissioni contemporanee del Vice Presidente e della maggioranza dei componenti del C.D. comportano lo scioglimento dell'intero Consiglio Direttivo.

I dimissionari restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione dei sostituti.

Il C.D. provvede all'amministrazione ordinaria dell'associazione, redige il rendiconto finanziario ed economico, i bilanci d'esercizio da sottoporre all'assemblea;

Ha il compito di far osservare lo Statuto, i regolamenti ed ogni altra deliberazione e può nominare delegati. Il Consiglio è convocato dal Presidente del C.D. quando questi lo ritiene necessario o su richiesta di almeno cinque Consiglieri. Esso delibera a maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci; nelle votazioni segrete, in caso di parità la deliberazione si intende respinta.

Alle sedute del C.D. possono partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di interloquire, il Collegio dei Revisori dei Conti ed eventuali delegati, o consulenti, anche esperti di specifiche materie su invito del Presidente.

Articolo 34

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'associazione, rappresenta l'unità di tutti i soci effettivi. Egli ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, per la gestione di tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nell'ambito dei poteri conferitigli dall'Assemblea dei soci effettivi o dai rendiconti preventivi, egli potrà pertanto, stipulare contratti di qualsiasi natura e specie, far cessazioni e rinunzie, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, esigere e quietanzare somme a qualsiasi titolo dovute all'associazione da privati e da ogni ufficio o ente pubblico o privato, promuovere giudizi e resistere a quelli promossi contro l'associazione conferendo mandati a liti a procuratori ed avvocati, in qualunque grado di giudizio e dinanzi a qualunque magistratura ordinaria o straordinaria o speciale sia nazionale che estera, e fare ancora tutto quanto potrà essere necessario per il perseguimento degli interessi dell'associazione.

Per la realizzazione delle finalità sociali, previa delega dell'Assemblea ordinaria dei soci effettivi, o del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione potrà:

a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria e pertinente con le finalità sociali.

Al termine alla scadenza del mandato il Presidente acquisisce la carica di Presidente Onorario.

Articolo 35

Il Vice Presidente è l'immediato collaboratore del Presidente.

Durante l'assenza del Presidente, l'Associazione è presieduta a tutti gli effetti dal Vice Presidente, in assenza anche del Vice Presidente l'associazione è presieduta dal Consigliere più anziano.

Articolo 36

Il componente del Consiglio che agisce di propria iniziativa assume responsabilità personale nei confronti dei terzi

c) IL COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 37

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti, o da un Revisore Unico, vengono eletti dall'Assemblea dei soci effettivi e scelti con priorità tra i soci stessi ed iscritti nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili.

Non possono essere eletti alla carica coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La carica dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla e vigila la gestione amministrativa, accerta la regolare tenuta della contabilità, certifica la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e scritture contabili, attende a tutti i compiti ad esso devoluti dalle vigenti disposizioni di legge.

Partecipa con tutti i suoi membri effettivi alle assemblee dei soci effettivi per riferire sulla esattezza dei bilanci e in genere sulla contabilità dell'associazione;.

In caso di irregolarità informa il C.D. per i provvedimenti di loro competenza.

Assume la presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti colui che ha riportato il maggior numero dei voti o, in caso di parità, colui che vanta la maggiore anzianità come socio.

In caso di dimissioni contemporanee dei due terzi dei revisori effettivi, il Collegio si intende dimissionario.

Le dimissioni di un componente del Collegio, effettivo o supplente, sono rassegnate nelle mani del Presidente dell'associazione. Questi provvede a inserire all'ordine del giorno della prima Assemblea utile dei soci effettivi l'elezione del nuovo componente, effettivo o supplente. Un supplente che si candida alla carica di effettivo deve rassegnare contestualmente le dimissioni da membro supplente.

d) L COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 38

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i soci effettivi, godenti unanime prestigio per riconosciute doti di equilibrio e ponderatezza e sempre che non siano incorsi in sanzioni disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni e tutti i suoi membri sono rieleggibili.

L'incarico di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica.

Il Collegio sceglie il suo Presidente tra i membri effettivi.

Il Collegio adotta i provvedimenti di sua competenza con l'intervento nella votazione di almeno tre membri. Le votazioni sono sempre con schede segrete.

In ipotesi di impedimento o astensione di un numero di Probiviri tale da rendere impossibile la costituzione del Collegio, il Presidente chiama a partecipare alle deliberazioni il/i membro/i supplenti che assumono l'obbligo di chiudere l'inchiesta.

In caso di dimissioni contemporanee di tre quinti dei membri effettivi il Collegio si intende dimissionario.

Le dimissioni di un componente del Collegio, effettivo o supplente, sono rassegnate nelle mani del Presidente dell'Assemblea. Questi provvede a inserire all'ordine del giorno della prima Assemblea

utile dei soci effettivi l'elezione del nuovo componente, effettivo o supplente. Un supplente che si candida alla carica di effettivo deve rassegnare contestualmente le dimissioni da membro supplente.

Il Collegio dei Probiviri potrà anche entrare in funzione in seguito, quando l'associazione supererà il numero minimo di cinquanta soci effettivi o in seguito all'ammissione dell'associazione a godere di finanziamenti pubblici.

TITOLO 7° ELEZIONE CARICHE SOCIALI

Articolo 39

Tutte le cariche sociali hanno durata di quattro anni.

Possono essere eletti alla carica di Presidente, di Vice Presidente, di Consigliere, di Proboviro e di Revisore dei Conti solo i soci effettivi.

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo si applica la disciplina delle incompatibilità prevista dalle norme vigenti.

Articolo 40

Quindici giorni prima della data stabilita per le elezioni ogni candidato alla Presidenza dell'associazione deposita presso la segreteria dell'associazione la propria candidatura, accompagnata da quella della lista contenente gli altri candidati al C.D. sottoscritte da un minimo del 15% ed un massimo del 20% dei soci effettivi aventi diritto al voto, e corredate dai rispettivi curriculum vitae e dal programma.

I sottoscrittori possono firmare la candidatura di una sola lista.

Tutti i candidati alle altre cariche sociali dovranno presentare almeno dieci giorni prima della data delle elezioni la propria candidatura accompagnata dal curriculum vitae.

Il Presidente del C.D. e le altre cariche sociali sono eletti dall'Assemblea dei soci effettivi con voto segreto.

Il Presidente dell'associazione e la sua lista di candidati al C.D. è eletto con la maggioranza del cinquanta per cento più uno dei presenti.

Nel caso di due o più candidati è eletto il socio effettivo che prende il maggior numero dei voti.

Il Presidente dell'associazione può essere eletto consecutivamente solo per un altro quadriennio.

Sono eletti Consiglieri i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti vale la maggiore anzianità sociale - considerando tale quella maturata negli anni di appartenenza all'associazione e, in caso di eguale anzianità sociale, la maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 41

Per l'elezione degli organi sociali l'elenco dei candidati è formato a cura della segreteria almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea, rispettando l'ordine alfabetico dei soci che, avendone i requisiti, ne abbiano fatto richiesta.

L'elettore può votare per un massimo di:

a) una preferenza per il Presidente dell'associazione;

- b) due, quattro o sei preferenze per la carica di Consigliere;*
- c) tre preferenze per i Proibiviri (dall'entrata in vigore dell'organo);*
- d) tre preferenze per i Revisori dei Conti, od una in caso di Revisore Unico;*

Sono proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

I primi due dei non eletti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proibiviri saranno dichiarati membri supplenti dei due organi.

In caso di parità di voti, risultano eletti i candidati con maggiore anzianità come soci effettivi e, in caso di eguale anzianità sociale, i più anziani di età.

Articolo 42

In tutte le votazioni previste dal presente statuto sono considerati quali votanti, ai fini del quorum per la validità delle deliberazioni, anche i soci effettivi che esprimono astensione, scheda bianca o nulla.

TITOLO 8°

L'AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 43

L'amministrazione dell'associazione è regolata dal bilancio d'esercizio sottoposto, entro il 30 aprile di ogni anno, all'Assemblea dei soci effettivi per l'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio sociale trascorso e il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

*Il **bilancio d'esercizio** sarà preventivamente verificato e certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, che avrà cura di restituirlo al consiglio direttivo che provvederà a depositarlo presso la sede sociale, a disposizione degli aventi diritto, entro i 15 giorni antecedenti alla data di approvazione. Nel caso di eventi imprevisti, giusta la normativa del codice sostanziale, il bilancio d'esercizio potrà essere approvato entro il 30 giugno di ogni anno.*

*Il C.D. redige altresì un **rendiconto economico e finanziario** verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti e una **previsione annuale di spesa**, entro il 28 febbraio di ogni anno.*

*Prima dell'approvazione del **bilancio preventivo** e comunque per non oltre un trimestre dalla fine dell'esercizio finanziario, il C.D. può spendere ed impegnare solo somme mensili non superiori ad un dodicesimo del totale delle somme stanziare.*

Senza la preventiva approvazione dell'Assemblea dei Soci effettivi e senza il parere del Collegio dei Revisori dei Conti non sono consentite spese che superino gli stanziamenti del indicati nel bilancio preventivo, né il passaggio di fondi da un capitolo all'altro, salvo che il passaggio dei fondi non sia imposto da improrogabili esigenze dell'associazione.

Articolo 44

I soci effettivi hanno diritto di consultare l'elenco degli iscritti ed i verbali delle assemblee e dei documenti contabili.

TITOLO 9°

L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Articolo 45

L'Assemblea dei soci effettivi può, ove eccezionali circostanze lo consiglino, affidare l'amministrazione per una durata determinata ad uno o più Commissari che avranno tutti i poteri del Presidente dell'Associazione e del C.D. e quelli loro attribuiti dall'Assemblea. L'amministrazione straordinaria può essere prorogata anche più volte. I Commissari straordinari sono scelti fra i soci effettivi. Al termine del loro mandato, i Commissari presentano all'Assemblea dei soci effettivi per l'approvazione rendiconto della loro gestione.

TITOLO 10° SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 46

Lo scioglimento dell'associazione può essere richiesto con domanda sottoscritta da almeno i 3/5 dei soci effettivi.

Il Presidente dell'Associazione entro 30 giorni dalla ricezione della domanda convoca l'Assemblea straordinaria.

Articolo 47

L'Assemblea dei soci effettivi, deliberato lo scioglimento con il voto favorevole di almeno il sessanta per cento del numero complessivo dei soci effettivi, elegge in sostituzione di tutti gli organi sociali una commissione composta da almeno tre persone scelte fra i soci effettivi, che provvederanno a liquidare entro un termine fissato tutte le attività e passività devolvendo le eventuali attività ad altre associazioni od enti che perseguono finalità analoghe secondo le vigenti disposizioni del di cui all'art. 3 comma 190 della L 662/96

TITOLO 11° DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48

Qualunque controversia, comunque relativa all'Associazione qui costituita e che sorga fra membri dell'Associazione e/o fra alcuni di loro e/o l'Associazione e/o organi della stessa, verrà devoluta ad un arbitro unico che opererà ai sensi degli artt.806 e segg. c.p.c., in via rituale e secondo diritto; l'arbitro verrà nominato dall'Organismo di mediazione adito, su richiesta della parte più diligente.

Articolo 49

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia.